Senato della Repubblica

LE RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel mese di dicembre 2011

23/XVI

SERVIZIO PER LA QUALITA' DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

INDICE

Pag.

Nota introduttiva 5

- *PRIMA SEZIONE*
  Relazioni annunciate nel mese di dicembre 2011..... 13

- *SECONDA SEZIONE*
  Nuove relazioni 19

In copertina: *"Il cannocchiale"*, dall'opera *"Selenographia"* dell'astronomo Hevelius (1647)

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus*** l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel mese di dicembre 2011 e delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

A fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

In evidenza nel mese di dicembre 2011

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **dicembre**, si segnala in primo luogo l'invio della *prima relazione* predisposta dal **Ministro dell'economia e delle finanze**, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196: tale disposizione, introdotta dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che, qualora il Governo intenda aggiornare gli obiettivi programmatici individuati nel Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, debba trasmettere al Parlamento una relazione - che ha quindi carattere eventuale - nella quale siano indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare. Il documento pervenuto alle Camere (Doc. LVII, n. 4-*ter*), nello specifico, illustra gli ***effetti di correzione degli obiettivi della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014***.

Si evidenziano, quindi, alcune relazioni inviate al Parlamento dopo un considerevole lasso di tempo dall'ultima trasmissione.

Ci si riferisce, in particolare, alla relazione annuale ***sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco***, contenente informazioni aggiornate al 30

giugno 2011. Tale relazione (Doc. LXXVII, n. 2), inviata dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** ai sensi dell'articolo 7, comma 30, della legge 1° agosto 2002, n. 166, interviene a distanza di oltre due anni dall'ultima trasmissione, avvenuta il 30 ottobre 2009, che riferiva dati aggiornati al 31 dicembre 2008.

Del pari la **Regione Abruzzo**, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso, dopo quattro anni dal precedente invio, la relazione annuale sull'***attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (***Doc. CCI, n. 36), ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Peraltro, tale documento fornisce solo i dati relativi al 2010, mentre le precedenti informazioni, inviate alle Camere l'8 febbraio 2007, riguardavano l'annualità 2006: mancano quindi tuttora i dati riferiti al periodo 2007-2009.

Da parte del **Ministro della salute** è invece pervenuta, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la relazione annuale ***sullo stato sanitario del Paese*** (Doc. L, n. 2). Si ricorda che la disposizione prevede che il Consiglio sanitario nazionale, istituito ai sensi del primo comma del citato articolo 8 con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale, predisponga una relazione sullo stato sanitario del Paese, sulla quale il Ministro della salute deve riferire al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno. Il documento trasmesso fornisce un aggiornamento relativo agli anni 2009 e 2010 (Doc. L, n. 2), colmando quindi il ritardo nell'invio rispetto alla precedente trasmissione, avvenuta il 2 dicembre 2009, con dati riferiti agli anni 2007 e 2008.

Infine l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (AGCOM), ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione semestrale sullo ***stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse***, con i dati relativi al 2011 (Doc. CLIII-*bis*, n. 1). Si ricorda che la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza. Mentre quest'ultima Autorità ha trasmesso regolarmente le informazioni sull'attività svolta, la precedente relazione dell'AGCOM risaliva al 22 maggio 2007 (Doc. CCXXII-*bis,* n. 3) con dati relativi al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006. Non risultano tuttora fornite alle Camere le informazioni riguardanti gli anni dal 2007 al 2010.

***

Sul versante dell'individuazione di **nuovi obblighi,** si segnalano le relazioni introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Nello specifico, l'articolo 11, al comma 4-*bis,* dispone che l'**Agenzia delle entrate** trasmetta annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i ***risultati relativi all'emersione dell'evasione*** a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del medesimo articolo 11. Tali commi stabiliscono che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma[1], del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria (comma 2). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (comma 3). Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione (comma 4).

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. In ottemperanza a quanto previsto dallo statuto che ne regola l'attività (delib. 13 dicembre 2000, n. 6, art. 2, co. 1) l'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi

[1] L'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 2003, n. 605 recita: "Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale".

fiscali: a tal fine assicura e sviluppa l'assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nel rispetto dei princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Un ulteriore nuovo obbligo di relazione è introdotto dall'articolo 30, comma 5-*bis*, del già richiamato decreto-legge n. 201 del 2011: tale disposizione prevede che, al fine di garantire la ***realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole***, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, il **Governo** (senza specificare quindi il Ministero competente) dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191[2], e successive modificazioni, adotti gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183[3], e nell'ambito della procedura ivi prevista, riferisca alle Camere in merito all'attuazione dello stesso comma 5-*bis*. La richiamata disposizione, dunque, non individua il termine temporale entro il quale l'Esecutivo è tenuto ad adempiere all'obbligo previsto.

Infine, l'articolo 37 sempre del decreto-legge n. 201 interviene in merito alla liberalizzazione nel settore dei trasporti prevedendo, al comma 5, che l'**Autorità indipendente** che svolge competenze assimilabili a quelle previste dallo stesso articolo 37 (da individuarsi, ai sensi del comma 2, tra le Autorità indipendenti esistenti) renda pubblici, nei modi più opportuni, i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere, evidenziando lo ***stato della disciplina di liberalizzazione adottata nel settore dei trasporti*** e la parte ancora da definire.

***

[2] Il citato comma 239 recita: "Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell' articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

[3] Il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 dispone: "Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento".

Per completezza si ritiene opportuno segnalare che il citato decreto-legge n. 201 del 2011 produce effetti anche sul novero degli obblighi di relazione al Parlamento già previsti da precedenti disposizioni. Nello specifico, l'articolo 21, comma 1, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, dispone che l'**INPDAP** e l'**ENPALS** siano soppressi dal 1° gennaio 2012 e che le relative funzioni siano attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Da tale previsione consegue che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiamato a trasmettere annualmente alle Camere, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, Tabella I, della legge 20 marzo 1975, n. 70, una relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico di ciascuno degli enti in questione, potrà considerare concluso l'obbligo con l'invio dei dati relativi all'anno 2011.

Sempre l'articolo 21, al comma 13, sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 (ossia dal 6 dicembre 2012), l'**Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua**, l'**Agenzia per la sicurezza nucleare** e l'**Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale**.

Si ricorda che l'**Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua** era stata istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con la finalità di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici. Il comma 14, lettera *l)*, del medesimo articolo 10, stabilisce che l'Agenzia predisponga annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmetta al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Poiché l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011, dispone ora che le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici siano trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e che vengano esercitate da quest'ultima con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481[4], l'obbligo di riferire alle Camere dovrà essere adempiuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

[4] Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 19 le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**Agenzia per la sicurezza nucleare** è stata istituita invece dall'articolo 29, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99[5], quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009. Il comma 8 del medesimo articolo 29 stabilisce che il Governo (senza specificare il Ministro competente) trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia medesima. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, le funzioni ed i compiti dell'Agenzia vengono ora attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e saranno esercitati, in via transitoria e fino all'adozione del decreto di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie dell'ente soppresso ed alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (comma 20-*bis*), al quale spetterà altresì il compito di predisporre la relazione da trasmettere alle Camere.

Infine, l'**Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale** è stata istituita dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE e successive modificazioni, giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale. Il comma 21 del citato articolo 2 prevede che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente; poiché le funzioni dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale sono state attribuite, a seguito della sua soppressione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministro dello sviluppo economico dovrà conseguentemente riferire alle Camere in merito all'attività di quest'ultima nella regolamentazione del settore postale.

Da ultimo, si segnala che il comma 6 dell'articolo 22 del più volte richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 sostituisce i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - che avevano soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza - e istituisce un nuovo organismo denominato **ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane**. La soppressione dell'Istituto per il commercio con l'estero e l'abrogazione integrale della legge 25 marzo 1997, n. 68, comporta il venir meno, per il Ministro dello sviluppo economico, dell'obbligo di riferire entro il 30 giugno di ogni anno sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per

[5] L'Agenzia è stata costituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011.

il commercio con l'estero, come disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge n. 68 del 1997. La riformulazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 e l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, comporta tuttavia che il Dicastero vigilante debba trasmettere alle Camere, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione ed il consuntivo del nuovo organismo, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

PRIMA SEZIONE

Relazioni annunciate nel mese di dicembre 2011

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc.LXXX, n. 4	legge 401/1990 art. 3 co. 1, lett. *g)*	Attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e delle lingue italiane all'estero *(Dati relativi al 2010 con allegato rapporto della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana riferito alla medesima annualità)*	07.12.11	14.12.11 seduta n. 646	3a 7a	Annuale
Doc. LXXX-*bis*, n. 4	legge 482/1999 art. 19 co. 3[6]	Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482/1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane *(Dati relativi al 2010)*	07.12.11	14.12.11 seduta n. 646	3a 7a	Annuale

[6] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo, senza specificare il Ministro competente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. LVII, n. 4-*ter*	legge 196/2009 art. 10-*bis* co. 6[7]	Ragioni dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza, ovvero degli scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi ed illustrazione dei relativi interventi correttivi *(Effetti di correzione degli obiettivi della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014 - PRIMA RELAZIONE)* *(trasmessa dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze)*	07.12.11	13.12.11 seduta n. 644	5a	Eventuale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. LXXVII, n. 2	legge 166/2002 art. 30, co. 7[8]	Stato di attuazione degli interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco *(Dati aggiornati al 30 giugno 2011)*	07.11.11	5.12.11 seduta n. 641	4a 8a	Annuale

[7] L'articolo 10-*bis* è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e prevede che il Governo, qualora intenda aggiornare gli obiettivi programmatici individuati nel Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, debba trasmettere una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

[8] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa da un apposito Comitato, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di formulare pareri sullo schema di programma di realizzazione delle infrastrutture. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. L, n. 2	legge 833/1978 art. 8 co. terzo[9]	Stato sanitario del Paese *(Dati relativi alle annualità 2009 e 2010)*	12.12.11	14.12.11 seduta n. 646	12a	Annuale 31 marzo
Doc. CCX, n. 4	legge 123/2005 art. 6, co. 1	Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulla malattia celiaca *(Dati relativi all'anno 2010)*	13.12.11	21.12.11 seduta n. 649	12a	Annuale

[9] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Consiglio sanitario nazionale predisponga una relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, sulla quale il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Regione Abruzzo	**Doc.CCI, n.36**	legge 289/2002 art. 52 co. 4 lett. *c)*	Attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa *(Dati relativi al 2010)* *(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)*	29.11.11	13.12.11 seduta n. 644	12a	Annuale
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	**Doc. CLIII-*bis*, n. 1**	legge 215/2004 art. 8 co. 1	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità *(Dati relativi al 2011)*	13.12.11	21.12.11 seduta n. 649	1a 10a	Semestrale

SECONDA SEZIONE

Nuove relazioni

Nuove relazioni[10]

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Governo	decreto-legge 201/2011 art. 30 co. 5-*bis*	Realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole	*Una tantum*[11]

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Agenzia delle entrate	decreto-legge 201/2011 art. 11 co. 4-*bis*	Risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del decreto-legge n. 201 del 2011	Annuale
Autorità indipendente[12]	decreto-legge 201/2011 art. 37 co. 5	Stato della disciplina di liberalizzazione nel settore dei trasporti	Annuale

[10] Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel periodo preso in considerazione dal presente ***Focus.***

[11] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, il Governo (senza specificare il Ministero competente) dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotti gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, riferisca alle Camere in merito all'attuazione dello stesso comma 5-*bis*.

[12] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità competente a trasmettere la relazione sia individuata dal Governo con regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, tra le Autorità indipendenti esistenti.

XVI legislatura
Fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito internet *del Senato)*

n. 1 Le relazioni alle Camere nel primo anno della XVI legislatura *(29 aprile 2008 - 30 aprile 2009)*

n. 2 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° maggio al 31 dicembre 2009

n. 3 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2010

n. 4 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di marzo 2010

n. 5 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di aprile 2010

n. 6 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di maggio 2010

n. 7 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di giugno 2010

n. 8 Le relazioni alle Camere annunciate nel periodo luglio-agosto 2010

n. 9 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di settembre 2010

n. 10 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di ottobre 2010

n. 11 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di novembre 2010

n. 12 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di dicembre 2010

n. 13 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di gennaio 2011

n. 14 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di febbraio 2011

n. 15 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di marzo 2011

n. 16 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di aprile 2011

n. 17 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di maggio 2011

n. 18 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di giugno 2011

n. 19 Le relazioni alle Camere annunciate nei mesi di luglio e agosto 2011

n. 20 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di settembre 2011

n. 21 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di ottobre 2011

n. 22 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di novembre 2011

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: Laura Tafani 06 6706 2985
Documentarista: Carla Paciucci 06 67603467 - 06 67065914
Segreteria: 06 6706 3437